

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1104-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BEVILACQUA)

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 1994

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620,  
recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario  
nazionale

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1994

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 1ª Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, di cui si propone la conversione in legge, fa seguito ad un altro provvedimento di urgenza (decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532 - atto Senato n. 813 - decaduto per mancata conversione entro il termine costituzionale) con il quale il Governo aveva disposto una radicale riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN), sia per quel che riguarda la composizione che per le modalità di elezione e le competenze. Il decreto disponeva altresì in via transitoria che le elezioni per il rinnovo dell'organo fossero indette entro 90 giorni e che i componenti eletti durassero in carica fino al 31 dicembre 1997. Tale provvedimento si era reso necessario per il concorso di due fattori: da un lato, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito dalla legge n. 444, ha imposto la decadenza degli organi collegiali non tempestivamente rinnovati; dall'altro, il regolamento previsto dalla legge n. 341 del 1990, che avrebbe dovuto regolare le modalità di elezione e di designazione dei componenti il Consiglio in attuazione della legge stessa, non è entrato in vigore a causa di alcuni rilievi sollevati dalla Corte dei conti.

Il decreto-legge n. 532, pur approfonditamente esaminato dalla Commissione nel corso di tre sedute, durante le quali furono presentati vari emendamenti, non fu tuttavia convertito in legge nei termini costituzionali. In sede di reiterazione il Governo si è peraltro limitato a prevedere una proroga dell'attuale CUN fino al 30 giugno 1995,

termine entro il quale dovrà esserne effettuato il rinnovo, secondo le modalità di cui alla legge n. 341.

Nel corso dell'esame del nuovo provvedimento in Commissione, è stato evidenziato che alcuni componenti del CUN ne fanno parte ininterrottamente fin dalla sua prima costituzione nel 1979, il che ha determinato una inopportuna sclerosi dell'organismo. Stante l'insoddisfazione da più parti lamentata rispetto alla composizione dell'organo e alle sue attuali competenze, è pertanto negli auspici di tutti che si possa quanto prima affrontare nella sua globalità il problema della riforma dell'organo collegiale, attraverso l'elaborazione di un apposito provvedimento di riordino.

In tale ottica, conseguente peraltro alla circostanza che il decreto-legge attualmente in esame si limita a prorogare il Consiglio attuale senza entrare nel merito della sua composizione e delle sue funzioni, sono stati giudicati improponibili gli emendamenti presentati alla Commissione, volti a modificare sostanzialmente in tale sede la vigente disciplina regolatrice del CUN, tema che troverà assai più idonea collocazione nel distinto provvedimento di riordino cui in precedenza si faceva riferimento.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si auspica una sollecita approvazione in Assemblea del disegno di legge n. 1104, di conversione del decreto-legge n. 620.

BEVILACQUA, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PERLINGIERI)

**sul disegno di legge**

16 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**su emendamenti**

23 novembre 1994

La Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando che gli emendamenti non dovrebbero essere riferiti al decreto-legge n. 620 che, nel testo reiterato, si limita a prevedere la proroga del Consiglio universitario nazionale senza entrare nel merito della sua composizione e delle relative competenze.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532.

*Decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994.*

## **Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità del Consiglio universitario nazionale in ordine ai suoi compiti istituzionali, in relazione all'imminente avvio dell'anno accademico 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Articolo 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - PODESTA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI